

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01170955903281 del 13/12/2018 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.603630 del 14/12/2018

Oggetto: Intercantieri Vittadello s.pa. - Regolamentazione della circolazione in via Gobbi nel tratto compreso tra i civici n.269/271 a Favaro Veneto

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 3905 del 03/12/2004 è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia;
- con Delibera di Consiglio n. 61 del 14/02/2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Venezia ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per l'approvazione alla Regione del Veneto con nota n. 261366 del 27/06/2006;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 09/02/2010 è stato approvato il suddetto strumento urbanistico in variante al PRG;
- la Società ANAS compartimento di Venezia 01/12 ha avviato i lavori di realizzazione del prospetto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla Variante alla S.S.14 "Triestina" dei centri abitati di Campalto e Tessera in comune di Venezia-Variante di Campalto";
- la Società ANAS S.p.A. sta procedendo con la realizzazione del by-pass di Campalto che dovrebbe sgravare il centro abitato di Campalto dal traffico di attraversamento;

Considerato che:

- in data 17/12/2018 l'impresa esecutrice Intercantieri Vittadello s.p.a. ha comunicato di effettuare un intervento d'urgenza per la messa in sicurezza di via Gobbi acquisito con prot. n. 609736 del 18/12/2018;
- con nota prot. n.U002-6574/18 l'impresa esecutrice Intercantieri Vittadello s.p.a. ha comunicato la necessità di dover procedere con l'intervento di rifacimento di n. 2 tratti di acquedotto in corrispondenza delle saracinesche esistenti per la messa in sicurezza della condotta nel tratto di via Gobbi compreso tra i civici n. 269/271;
- ai fini della realizzazione dei lavori risulta necessario occupare parte della carreggiata e del marciapiede, senza inibizione della circolazione veicolare e pedonale;

Direttore dott.ssa Stefania Battaglia- Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Lucia Giordani
Sede di Mestre – viale Ancona 63 – 30172 - Mestre – tel. 041.274.6935
mobiltatrasporti@pec.comune.venezia.it

- per la realizzazione dei lavori si rende necessario regolamentare la circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico;
- l'impresa esecutrice dovrà garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

Riconosciuto che per l'esecuzione dei lavori il marciapiede sud di via Gobbi sarà demolito e che pertanto l'impresa esecutrice dovrà deviare i pedoni sul lato opposto della carreggiata e realizzando due attraversamenti pedonali a monte e a valle dell'area di cantiere;

Riconosciuta l'esigenza di procedere con i lavori senza interdire la circolazione veicolare e pedonale;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata con marca da bollo n.01170955903292 del 13/12/2018 annullata dall'istante come dichiarato dalla ditta e acquisita con prot. n.603630 del 14/12/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. regolamentare la circolazione in via Gobbi nel tratto compreso tra il civico n. 269 e il civico n.271 dal giorno 19/12/2018 fino al giorno 21/12/2018, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 1.2 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di predisporre la segnaletica prevista dalla tavola n. 66 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" prevedendo una velocità massima di cantiere di 30 km/h;
- 1.3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire la continuità e la sicurezza della circolazioni veicolare e pedonale;
- 1.4 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

2 regolamentare la circolazione in via Gobbi nel tratto compreso tra il civico n. 269 e il civico n.271 dal giorno 19/12/2018 fino al giorno 19/01/2019, secondo le seguenti disposizioni:

- 2.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 2.2 interdire la circolazione pedonale sul marciapiede in corrispondenza dell'area di cantiere, segnalando l'obbligo per i pedoni di circolare sul lato opposto della carreggiata;
- 2.3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di realizzare gli attraversamenti pedonali a monte e a valle dell'area di cantiere;
- 2.4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire la continuità e la sicurezza della circolazioni veicolare e pedonale;

3 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

5 prescrizioni a carattere generale:

- 5.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 5.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 5.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 5.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 5.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 5.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 5.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 5.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività secondo i punti 1. e 2. del provvedimento.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti alla Direzione Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 18 dicembre 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."